



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 19 NOVEMBRE 2014

Prot. n. 271/14

**AL Presidente del Consiglio Dei Ministri
Matteo Renzi**

**Al Presidente Conferenza Stato-Regioni
Dott. Sergio Chiamparino**

**Al Sig. Ministro Dell'Interno
On. Angelino Alfano**

**Al Sig. Sottosegretario All'Interno
On. Gianpiero Bocci**

**Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco e Soccorso
Pubblico
Prefetto Alberto Di Pace**

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI**

**Ai Sig. Direttori Regionali Vigili del Fuoco di:
Piemonte - Lombardia - Veneto - Emilia Romagna -
Toscana - Abruzzo - Lazio Campania - Puglia -
Sicilia - Sardegna**

**Ai Sig. Presidenti delle Regioni Piemonte - Lombardia
- Friuli Venezia Giulia - Veneto - Emilia Romagna -
Toscana - Marche - Abruzzo - Umbria - Lazio -
Campania - Puglia - Sicilia**

***PROPOSTA DI PROGETTO D'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO TRA
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE E LE REGIONI.***

Le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sul soccorso pubblico, sono sancite dal Decreto legislativo dell'8 marzo 2006 n°139, tramite l'art. 24, comma 1, :

Art. 24. Interventi di soccorso pubblico.

1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Per l'efficace svolgimento dei propri compiti d'istituto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si avvale di una forte integrazione tra la propria componente aerea e tutte le altre sue componenti quali, sommozzatori, soccorritori speleo alpino fluviali (SAF), unità NBCR (nucleare batteriologica chimica radiologica), unità cinofile, unità speciali di ricerca sotto le macerie (USAR), soccorritori acquatici, operatori di mezzi nautici, operatori di mezzi pesanti e di macchine movimento terra, tecnici delle telecomunicazioni, tecnici informatici e tutte le altre specializzazioni del Corpo. E' questa integrazione che, nel soccorso tecnico urgente, assicura una risposta complessiva, rapida, efficace e professionale, risposta che non sarebbe possibile ottenere da alcun provider del soccorso all'infuori dei Vigili del fuoco.

In particolare la componente aerea è strutturata con ausilio di elicotteri e di aerei e organizzata con l'impiego solo di personale professionista di cui principalmente aerosoccorritori Speleo Alpino Fluviali (SAF2B) e sommozzatori

L'EFFICENZA

Se consideriamo un sistema di soccorso rapido, efficiente con interazione dei enti preposti al soccorso, allora il sistema complessivo Italiano di elisoccorso 118 non sembra efficiente e economicamente più sostenibile dal contribuente .

Sembrano efficienti le componenti che operano il soccorso sanitario 118, sembrano efficienti quello tecnico urgente dei Vigili del Fuoco, se prese singolarmente ma, analizzando l'efficienza del sistema soccorso nel suo insieme emergono numerose criticità dovute di fatto ad una sostanziale mancanza di collaborazione tra le due organizzazioni del soccorso Dipartimento VVF e Regioni.

Inoltre va sottolineato quanto la mancanza di uno sforzo sinergico di collaborazione produca delle inefficienze con inevitabili maggiorazione di costi, a carico delle Regioni e dei contribuenti.

Si ritiene che la ricetta più adeguata sia la corretta collaborazione della forze preposte al soccorso e già presenti sul territorio Italiano senza ulteriore spese aggiuntive.

L'ECONOMIA.

Per lo svolgimento del servizio sanitario di elisoccorso, prendendo come a titolo di esempio, la situazione della Regione Piemonte, per la base di Torino messa a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale , per il noleggio annuale dell'elicottero compreso il relativo personale di condotta, attualmente, spende per ogni base circa 200.000 euro relativi al rimborso spese del personale soccorritore tecnico volontario presente a bordo, oltre ai circa 3.500.000 euro relativi al noleggio complessivo dell'elicottero e del suo personale di condotta. Quindi un costo annuale di circa 3.700.000 euro per ogni elicottero impegnato nel servizio sanitario 118 di elisoccorso.

Se consideriamo che sul territorio Italiano ogni anno operano ben 44 elicotteri di enti privati con stipula di accordi da parte delle Regioni, e facile rendersi conto di quanto viene a costare un servizio di elisoccorso 118 annualmente.

Il servizio di elisoccorso integrato tecnico – sanitario svolto con elicotteri di proprietà del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed i suoi elisoccorritori, svolto attraverso il concorso sinergico del personale sanitario delle Regioni, è garanzia di maggior standard di sicurezza, efficienza ed efficacia per la salvaguardia dell'equipe sanitaria e dei pazienti, con costi per il contribuente irrisorio e nettamente competitivo nonché di efficace riscontro e ritorno d'immagine politica.

Inoltre, grazie alle norme di legge a favore della collaborazione tra amministrazioni, quando questa ha come obiettivo il risparmio di denaro pubblico ed il miglioramento della qualità dei servizi al cittadino come previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in sede di accordo convenzionale è possibile concordare che il rimborso spese da parte dell'Amministrazione regionale possa individuarsi nel versamento delle somme di denaro, ma anche sottoforma di finanziamento di servizi e/o fornitura di beni mobili, immobili o mezzi in comodato d'uso gratuito.

LINEE GUIDA SUL SOCCORSO SANITARIO CON ELICOTTERO

In Italia, le linee guida del servizio di elisoccorso, sono state determinate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso l'accordo del 3 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281, recante "*Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso con elicottero*".

L'accordo passa in rassegna e standardizza le raccomandazioni che tutti i sistemi di emergenza/urgenza sanitaria regionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano dovrebbero seguire nell'organizzazione e svolgimento del servizio di elisoccorso sanitario.

Il testo non prevede in alcun modo l'esclusione del concorso di Corpi, Amministrazioni oppure Organizzazioni dello Stato dal servizio di elisoccorso sanitario, bensì al punto 1.6 l'accordo prevede che "per la realizzazione del servizio di elisoccorso possono concorrere a livello regionale, Enti ed Organizzazioni pubbliche ...omissis... in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme in materia aeronautica, ..omissis...". Circa la fattispecie, è importante sottolineare che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco opera perfettamente in accordo con quanto previsto dal Codice della navigazione.

In particolare il punto 1.7 prevede che "...omissis... per un proficuo e razionale utilizzo dei mezzi di soccorso, anche aerei, nel rispetto delle specifiche competenze, si conviene che a livello regionale o di Provincia Autonoma, vengano predisposti appositi protocolli con altri Enti ed Istituzioni dello Stato (Forze di Polizia, Vigili del fuoco, Aeronautica, ...omissis...".

Ciò dimostra che nella lungimiranza di chi ha pensato le linee guida, già nel 2005 trovava posto la volontà di non vincolare un servizio così importante per il cittadino e strategico per la comunità, al solo impiego di aziende private ma, nell'ipotesi di un oculato utilizzo di tutte le risorse disponibili sul territorio, anche a fronte di una maggiore razionalizzazione della spesa pubblica, chi scriveva ha lasciato spazio anche al concorso di Organizzazioni pubbliche nell'elisoccorso sanitario, che a ben vedere dovrebbero essere impiegate in via prioritaria per evidenti ragioni di capacità tecnico/operative ed anche di ordine economico.

L'allegato 1 alle citate Linee guida determinate dalla Conferenza Stato Regioni, al punto 1.2, lettera a), dà la definizione di "*intervento di tipo "primario" ovvero soccorso sanitario extra ospedaliero che prevede il trattamento e l'eventuale trasferimento del paziente dal luogo in cui si è verificato l'evento acuto al presidio ospedaliero più idoneo; quanto sopra in tutte le situazioni e per*

tutte quelle patologie che mettano a rischio la sopravvivenza di una singola persona o di una collettività, eventualmente in collaborazione con altri enti preposti alla fase di salvataggio”.

Sulla rivista “*Monitor*”, trimestrale dell’AGENAS, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, numero 27, del 2011, nell’articolo “*Il piano di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria nelle Regioni in Piano di rientro*” gli autori, tra i quali il Dr. F.Enrichens ed il Dr. D.Bono, presentano “*La metodologia Agenas ...omissis... come uno strumento tecnico-organizzativo*

sanitario che si affianca agli altri strumenti a disposizione delle Regioni, per verificare anche il proprio dimensionamento organizzativo”. Nell’articolo, che descrive varie linee guida a cui, secondo gli autori, potrebbe tendere il sistema sanitario di una regione soggetta a piano di rientro, nel proporre un affinamento dei criteri organizzativi dell’elisoccorso (pag. 18).

Nel citato articolo della rivista “*Monitor*”, al punto 1, “*un’équipe sanitaria e tecnica, altamente specializzata*” si evince che deve essere una equipe la cui parte sanitaria è capace di elevati standard sanitari ma al contempo anche la componente tecnica deve possedere quella moltitudine di capacità tecniche e abilità già descritte, efficaci su ogni scenario possibile, quali solo le unità specializzate dei Vigili del fuoco possiedono tutte contemporaneamente. In questo senso, è bene ricordare che il soccorso tecnico urgente sfugge del tutto alle competenze delle regioni, che sono limitate al solo ambito sanitario

Non è certo un caso che anche professionisti sanitari del calibro degli autori auspichino lo sviluppo di un servizio di elisoccorso capace di gestire con sicurezza ed efficacia interventi tecnici e sanitari come quelli citati, in particolare ai punti 3 e 5.

Per quanto concerne il punto 3, proprio su eventi come “*Incidente multiplo, Incidente maggiore, Catastrofe ed evento NBCR*” non esiste in Italia altro provider del soccorso completamente formato e competente su tutti gli ambienti ostili possibili che non sia il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto è importante segnalare che proprio in quegli ambienti ostili citati dagli autori al punto 3, l’équipe sanitaria sarebbe adeguatamente protetta solo a bordo dell’elicottero dei Vigili del fuoco sotto la protezione del relativo personale elisoccorritore.

Infine il punto 5, prevede che l’elisoccorso operi su eventi di Protezione civile, ma è il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco l’Ente preposto dalla legge al coordinamento degli interventi di protezione civile, riconoscendo in esso l’Amministrazione che possiede le competenze più adatte al fine della migliore gestione delle operazioni. Inoltre il personale del Corpo è specificamente formato e addestrato per affrontare con efficacia tutti gli eventi di protezione civile.

QUADRO NORMATIVO

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1941, n° 1570, legge istitutiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sancisce che *“e' istituito e posto alla diretta dipendenza del ministro dell'interno il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale è chiamato a tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea. Il corpo è chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale”*.

Con la legge 29 luglio 2003, n° 229, recante *“Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (legge di semplificazione 2001)”*, attraverso l'articolo 11, il Governo ha revisionato l'assetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale.

Tale modifica ha condotto ad una più specifica definizione delle attribuzioni e dei compiti assegnati al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco negli interventi di soccorso pubblico, ha portato al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi in funzione dell'evoluzione tecnologica e dei cambiamenti socio-ambientali, all'armonizzazione della normativa di prevenzione incendi, all'adeguamento della normativa ai disposti comunitari e agli accordi internazionali.

Ma è attraverso il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che viene sancito in dettaglio il *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229* che, di fatto, abrogando la legge n° 1570, legge istitutiva del Corpo Nazionale, ne aggiorna e allarga notevolmente i compiti istituzionali.

L'art. 1 del d.l. citato riconosce il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco come struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo della quale il Ministero dell'Interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti.

Al Capo IV, articolo 24, il decreto n° 139 definisce attentamente la tipologia di “Soccorso pubblico” di competenza del Corpo dei Vigili del fuoco, disponendo appositamente che:

“1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.”

Il citato decreto legislativo ha previsto altresì che in caso di eventi di protezione civile il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco operi quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, assicurando, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

Infine, il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito nella legge 12 luglio 2012, n. 100, recante “*Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile*” ha apportato (art. 1, comma 2) una modifica alla legge quadro in materia di incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353),

trasferendo la flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno.

Dalle disposizioni normative sopra sinteticamente richiamate emerge che, nello svolgimento delle proprie funzioni e servizi istituzionali, specificamente descritti dalle relative previsioni di

legge, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha un obbligo legale di intervento in merito ad eventi di carattere strettamente urgente.

La norma introdotta dall'art. 8, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, in aggiunta all'attività strettamente istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, stabilisce che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco possa svolgere interventi di soccorso pubblico, anche di carattere sanitario, tramite accordi con le Regioni e le Province autonome attraverso la propria componente aerea

In sintesi, il disposto normativo produce un importante cambiamento nell'ambito dei servizi che, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco può fornire. Di fatto, il nuovo assetto normativo consente al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco la possibilità di effettuare varie tipologie di servizi. In particolare consente l'affidamento diretto del servizio di elisoccorso sanitario e di eliambulanza, senza l'obbligo di gara, previo apposito accordo con le Regioni e le Province autonome interessate.

L'art. 8, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 prevede che all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, siano inseriti i seguenti:

*“6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, **il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.***

6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.”

Citiamo per conoscenza l'art. 744, comma 1, del codice della navigazione:

Art. 744 - Aeromobili di Stato e aeromobili privati.

Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. ...Omissis...;

e le pertinenti parti dell'art. 748:

Art. 748 Norme applicabili.

Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744 ...omissis...

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, ...omissis...

Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà.

La norma citata consente di fatto al Corpo dei Vigili del Fuoco di esercitare l'attività di elisoccorso integrato beneficiando, a differenza di tutti gli altri operatori del settore, del differente e apparentemente più favorevole regime previsto per gli aeromobili di Stato. In questa norma il legislatore ha oculatamente previsto le particolari difficoltà e ipotizzato gli imprevedibili contesti operativi entro i quali è chiamato ad operare il Corpo Nazionale. Non si tratta di un vantaggio per un operatore rispetto ad un altro ma di necessità operativa per un operatore istituzionale, operatore di Stato, operatore il cui fine ultimo non è il profitto bensì la salvaguardia di tutta la popolazione civile. Trattasi della necessità di svolgere operazioni specifiche come affrontare situazioni calamitose ovvero di maxiemergenza che potrebbero essere caratterizzate, purtroppo, da rischi rilevanti provenienti anche da scenari complessi e imprevedibili come per esempio gli effetti di rilasci incontrollati di energia, di radioattività, di rischio batteriologico, chimico e perfino bellico.

Lo status di aeromobili di Stato per i Vigili del Fuoco, indotta dall'art. 748, potrebbe indurre il lettore a pensare che ciò costituisca uno "sconto" in termini di norme da soddisfare e requisiti di sicurezza da garantire. Nella fattispecie infatti, per esempio, la norma evita l'obbligo di soddisfare

quanto stabilito dal Ministero dei trasporti, come circolari e regolamenti, per quanto concerne l'attività di elisoccorso.

Ma il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per soddisfare quanto previsto dall'art. 748, in particolare "*Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato*", non adotta soltanto un "*adeguato livello di sicurezza*", ma adotta un livello di sicurezza uguale ed in molti casi superiore a quello stabilito dalle norme civili nazionali ed europee.

Un rapporto di collaborazione diretta tra due o più Amministrazioni, pubbliche o regionali, deve però avere come unico scopo il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, ossia gli unici interessi in gioco devono avere unicamente una finalità di pubblico beneficio. Gli unici movimenti finanziari ammessi tra gli enti pubblici cooperanti sono quelli corrispondenti al rimborso delle spese effettivamente sostenute, e non al pagamento di un corrispettivo per lo svolgimento del servizio, non vi deve essere nessun soggetto che si procura guadagno, tutte le strutture pubbliche coinvolte devono svolgere un ruolo attivo, anche se non necessariamente nella stessa misura. Nell'attività in parola, deve sussistere un'effettiva condivisione di compiti e di responsabilità fra soggetti pubblici, ben diversa dalla situazione che esisterebbe in presenza di un vero e proprio contratto a titolo oneroso, in cui esclusivamente una delle due parti svolge la prestazione pattuita e riceve un corrispettivo, mentre l'altra assume il mero impegno della remunerazione.

IL SOCCORSO PUBBLICO INTEGRATO TECNICO – SANITARIO

Le Amministrazioni regionali, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di emergenza/urgenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, atte a disciplinare i servizi di elisoccorso sanitario.

Il servizio di elisoccorso sanitario espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco assume la connotazione di soccorso pubblico integrato tecnico – sanitario, ed è intimamente costituito e trae il suo enorme potenziale dall'integrazione delle competenze tecniche dei Vigili del Fuoco unitamente alle competenze sanitarie del personale appartenente al Servizio Sanitario Regionale. I Vigili del Fuoco espletano già con notevole successo e soddisfazione delle parti il servizio di soccorso pubblico integrato sia nella Regione Sardegna che nella Regione Liguria.

Il servizio di elisoccorso integrato tecnico-sanitario, si origina tramite convenzione stipulata tra una Amministrazione regionale e il Dipartimento VV.F., nasce per creare la massima sinergia tra le competenze tecniche e sanitarie e per ottimizzare i risultati dell'azione di soccorso, sia in termini di sicurezza degli operatori che di economia. La collaborazione tra i due enti permette di offrire un servizio di elisoccorso tecnico-sanitario (HETMS) dalle potenzialità operative maggiori rispetto al servizio puramente sanitario (HEMS) e con dei livelli di sicurezza nettamente superiori, anche per il personale sanitario, durante le operazioni di soccorso a terra. Il tutto a costi decisamente molto inferiori!!

Il servizio è schedato, organizzato e già ampiamente testato. Denominato HETMS (Helicopter Emergency Technical Medical Service - Servizio di Emergenza Tecnico Medico con Elicottero), è un servizio specifico fornito unicamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in sinergia con il servizio sanitario regionale, è normato da circolari e da un regolamento interno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ma anche attraverso l'accordo convenzionale ed i protocolli operativi all'uopo sviluppati e condivisi tra le parti.

L'accordo di collaborazione stipulato tra due amministrazioni che sta alla base del soccorso pubblico integrato tecnico – sanitario denominato HETMS non ha fini di lucro, rientra in quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune che, in riferimento all'elisoccorso integrato tecnico - sanitario ha come unici obiettivi:

- l'efficacia dell'azione di soccorso e salvataggio
- l'economia del servizio
- la protezione del personale sanitario dai rischi evolutivo e derivanti dall'ambiente ostile o nello scenario incidentale

CONCLUSIONE

Il Sindacato Autonomo Conapo dei Vigili del fuoco nelle intenzioni di facilitare il miglioramento dei servizi forniti al cittadino e la riduzione della spesa delle Regioni, chiede la trasformazione delle attuali convenzione in un accordo convenzionale quadro di più ampia portata allo scopo di perseguire con profitto i seguenti obiettivi:

- implementare le sinergie tra Regioni e Vigili del fuoco in tutti i settori in cui ciò produce effetti vantaggiosi per il cittadino
- contenere e laddove possibile ridurre la spesa delle Regioni
- istituire il servizio di elisoccorso integrato tecnico – sanitario tra VVF e 118
- sfruttare, implementare e ottimizzare le eccellenti professionalità e le risorse umane e strumentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Regioni già presenti sul territorio Italiano a favore di quelle attività che oggi l' Amministrazione VVF possono dare come contributo a miglioramento dei servizi al cittadino offerti dalle Regioni con lo sviluppo di progetti condivisi, la fornitura di consulenze, di formazione, di addestramento e aggiornamento, ma anche l'impiego di uomini e mezzi per l'esercizio delle reciproche attività d'istituto
implementare l'impiego di uomini, mezzi e aeromobili dei Vigili del fuoco per quei servizi dove oggi le Regioni è costretta a stipulare appalti con enti privati.
- implementare l'impiego di uomini e mezzi dei Vigili del fuoco nell'ambito delle attività di Protezione Civile con l'ausilio di formazione, coordinamento e dove necessario gestione del personale.



Il Segretario Generale CONAPO
Sindacato Autonomo VVF C.S.E.
Antonio Brizzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Brizzi", is written over the printed name.